

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Atto n. 322.**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322);

preso atto del parere formulato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 che, in linea generale, riconosce che con questo secondo schema di decreto in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il Governo fornisce compiuta attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, per quanto riguarda la disciplina generale e il metodo;

condivisa, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, l'osservazione recata dal medesimo parere relativa al mancato riferimento di carattere generale alla telematica – peraltro menzionata nella delega – che appare sempre più indispensabile nello svolgimento delle procedure,

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, prevede, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, l'adozione, mediante apposito decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico e, fino all'adozione del glossario unico, la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni sul proprio sito di un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale;

la soluzione di un glossario per ciascuna amministrazione potrebbe determinare incertezza ed essere non pienamente coerente con l'obiettivo della semplificazione e della chiarezza, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 21 luglio scorso;

sarebbe quindi opportuno riconsiderare la previsione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 relativa ai glossari delle pubbliche amministrazioni, eventualmente prevedendo un termine più stringente per l'adozione del glossario unico, vanificando così l'esigenza di glossari delle pubbliche amministrazioni nelle more dell'adozione dello stesso;

il Consiglio di Stato, con riferimento all'articolo 1, comma 3, osserva che appare corretta l'esigenza di una salvaguardia dell'interesse prioritario del patrimonio culturale, che, in base a giurisprudenza costituzionale in materia, giustificerebbe una limitazione alla concorrenza, rilevando tuttavia che tale esigenza dovrebbe essere realizzata circoscrivendo i poteri degli enti locali;

l'articolo 3 modifica in più punti le norme del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi;

il nuovo articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, assoggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del medesimo testo unico, cioè gli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA;

sarebbe opportuno inserire nel succitato testo unico una disposizione volta a definire la CILA, in considerazione del nuovo ruolo assunto nell'ambito dei titoli abilitativi edilizi e della sua specificità rispetto ad altre forme di comunicazione;

il citato nuovo articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede altresì, al comma 4, che le regioni disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli, e, al comma 5, che la mancata comunicazione della CILA comporta la sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione;

la sanzione pecuniaria sopra richiamata potrebbe risultare troppo lieve in alcuni casi di mancata comunicazione della CILA;

tale sanzione non si applica nei casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

sarebbe quindi opportuno graduare l'importo della sanzione pecuniaria a seconda della « rilevanza » della mancata comunicazione della CILA ed estendere la sanzione medesima anche ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

sarebbe altresì opportuno prevedere che le regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi *in loco*;

l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera i), prevede la segnalazione certificata di agibilità, contemplando, al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 77 a euro 464) per i casi di mancata presentazione della stessa segnalazione;

sarebbe opportuno aumentare l'entità della citata sanzione amministrativa pecuniaria, considerata la gravità della mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità;

il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano richiede lo stralcio dell'articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica, ritenendolo indispensabile ai fini dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

le tabelle allegate al presente schema recano in più punti il riferimento agli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che sarà abrogato dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante il regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 336);

il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha segnalato che residuano alcune esigenze di raccordo con la legge n. 241 del 1990, tra le quali soprattutto quella legata all'esigenza di definire quale sia il *dies a quo* per la decorrenza dei diciotto mesi dell'articolo 21-*nonies*, comma 1, entro i

quali il provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, può essere annullato d'ufficio: la norma, infatti – testualmente riferibile anche alla SCIA e non solo ai provvedimenti espressi – non chiarisce se tale termine decorra dalla presentazione della SCIA ovvero dal decorso del termine (60 o 30 giorni) previsto dal comma 3 o dal comma 6-*bis* per l'esercizio del potere ordinario di verifica;

anche alla luce delle importanti novità introdotte dal provvedimento, andrebbe valutata la possibilità di individuare soluzioni più efficaci alla questione della regolarizzazione delle « limitate » difformità di cantiere prive di rilevanza urbanistico-edilizia rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati, fermo restando che tale regolarizzazione dovrebbe essere ammessa comunque solo laddove manchi un significativo interesse pubblico a rimuovere la difformità, a condizione che siano stati acquisiti i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli culturali, ambientali e paesaggistici e previo pagamento di una ragionevole sanzione legata agli oneri di urbanizzazione in precedenza non versati;

L'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, relativamente alle disposizioni in materia di commercio recate dall'articolo 5 dello schema di decreto, ha sottolineato la necessità di mantenere la comunicazione per la cessazione delle attività commerciali in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 1998;

apprezzato, infine, il complesso lavoro di ricognizione delle singole attività oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione preventiva, recato dalla Tabella A allegata allo schema di decreto, che costituisce la base per i successivi aggiornamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, valuti il Governo l'opportunità di rafforzare l'utilizzo di procedure telematiche da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini della progressiva semplificazione di tutte le attività contemplate dallo schema di decreto;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare il secondo periodo, prevedendo al primo periodo un termine più breve per l'emissione del decreto del Ministro delle infrastrutture recante l'adozione del glossario unico in materia di edilizia;

c) all'articolo 1, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre le deliberazioni ad una fase obbligatoria di consultazione con le parti sociali;

d) all'articolo 2, comma 2, valuti il Governo l'opportunità che le amministrazioni sottopongano periodicamente al Ministro per la semplificazione le attività non elencate in tabella A, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, ai fini dell'aggiornamento dei procedimenti per la predisposizione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;

e) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di inserire, un'ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, allo scopo di definire la comunicazione di inizio lavori asseverata;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere – all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) – che le regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi *in loco*;

g) valuti il Governo l'opportunità di graduare – all'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) – l'importo della sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione della CILA e di

estendere la sanzione medesima ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità;

h) all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine stringente per l'emanazione del decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;

i) valuti il Governo l'opportunità – all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *i)* – di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria più severa per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità;

j) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica, in linea con quanto sancito in sede di Conferenza unificata;

k) valuti il Governo l'opportunità di meglio precisare i termini di adeguamento delle regioni e degli enti locali alle nuove disposizioni;

l) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le previsioni del presente schema di decreto con la nuova disciplina concernente gli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, contenuta nello schema di decreto del Presidente della Repubblica volto ad abrogare la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

m) valuti il Governo l'opportunità di definire quale sia il *dies a quo* per la decorrenza del termine dei diciotto mesi, di cui all'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, entro il quale, in caso di SCIA, si può procedere all'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico;

n) valuti, infine, il Governo l'opportunità, alla luce delle importanti misure di semplificazione introdotte con il provvedimento, di proporre al Parlamento interventi mirati a prevedere, in caso di limitate difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati, fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, la possibilità di una regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni pecuniarie, ferme restando comunque le discipline sanzionatorie di settore, quali la normativa antisismica, di sicurezza, igienico-sanitaria e quella contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

o) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *b)*;

p) all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare che l'applicabilità della SCIA resti esclusa laddove il regime autorizzatorio risponde ad una programmazione settoriale, basata su criteri definiti dai comuni, come previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

q) alla Tabella A 1.12.3.28, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici, sia presentata la SCIA; mentre, per i soli apparecchi che distribuiscono prodotti alimentari, le successive installazioni e disinstallazioni siano oggetto solo di comunicazioni semestrali all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; valuti inoltre il Governo, in un'ottica di semplificazione, l'opportunità che le comunicazioni dei dati all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2017 (a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015) sostituiscano le comunicazioni e le dichiarazioni successive a quelle di inizio attività attualmente vigenti e che la consultazione di tali dati sia facilmente accessibile dalle amministrazioni interessate.